SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1833)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUBBI, PACINI, VERNASCHI, BEORCHIA, BOMBARDIERI, VENTURI, VETTORI e NERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1986

Disposizioni urgenti e transitorie in materia di scorte d'obbligo di prodotti petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — La direttiva del Consiglio della CEE n. 68/414/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, impone ai Paesi membri la costituzione di scorte minime pari a 90 giorni di consumo dell'anno precedente di distillati leggeri, medi e pesanti.

Il nostro Paese è fra quelli che più rigorosamente hanno introdotto nel proprio ordinamento tale misura di prevenzione e di tutela. Nel giugno 1984, inoltre, di fronte all'esigenza di tenere sotto controllo il complesso settore della commercializzazione dei prodotti petroliferi, è stata costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Commissione per lo studio dei mercati petroliferi europei, con l'obiettivo di fornire un quadro preciso della situazione dei mercati petroliferi in Europa, al fine di determinare in base a criteri obiettivi i prezzi massimi dei prodotti petroliferi e le condizioni di commercializzazione.

Tale Commissione, comunemente conosciuta come « Commissione Pastorino », ha già svolto un'oculata indagine conoscitiva con visite a Bruxelles, Parigi, Londra, Bonn, Colonia ed Amburgo.

Dalla relazione conclusiva di tale indagine conoscitiva si possono desumere, sul particolare aspetto delle scorte petrolifere, i seguenti dati:

è considerata scorta la merce giacente nelle raffinerie e nei depositi sotto forma di prodotti e, per determinate percentuali, di greggio;

è consentito a ciascun Paese di non costituire scorte per quei consumi che sono stati coperti con prodotti ottenuti dalla lavorazione di greggio nazionale e comunque

fino ad un massimo del 15 per cento dei consumi;

non avendo la direttiva CEE indicato criteri di ripartizione delle scorte, nei Paesi visitati si è constatato un comportamento univoco: la scorta viene ripartita sulla base delle immissioni al consumo effettuate da ogni singolo operatore nell'anno precedente;

in tutti gli altri Paesi visitati, ad eccezione del Regno Unito, non vengono stabilite scorte obbligatorie a carico dei titolari dei depositi commerciali che non siano importatori;

non sono considerati scorta i quantitativi contenuti nelle *pipelines* e i prodotti o il greggio nelle navi in rada;

l'Italia è l'unico Paese in cui i depositi commerciali di prodotti petroliferi, deputati alla capillare distribuzione al consumo, sono gravati da scorte di riserva pari al 20 per cento della capacità di stoccaggio dei serbatoi.

È da osservare, onorevoli senatori, che, oltre all'imposizione della scorta di riserva del 20 per cento vigente per i depositi commerciali, nel nostro ordinamento sono previste per il trasgressore di tale norma pene pecuniarie gravose ed anche l'arresto (legge 10 febbraio 1981, n. 22).

Di fronte all'onerosità derivante da tali imposizioni e alle particolari rigidità atmosferiche dell'inverno 1984-85, che hanno determinato il riconoscimento dello stato di calamità naturale per molte regioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato, in data 16 gennaio 1985, un decreto per la temporanea riduzione al 5 per cento delle scorte di riserva di prodotti petroliferi per le regioni Piemonte e Lombardia.

Ora, pur riconoscendo le abituali condizioni climatiche delle suddette due regioni, non si può disconoscere che anche molte altre regioni sono state colpite dal gelo in misura certamente eccezionale, che ha determinato stati di disagio anche più drammatici laddove esisteva carenza o assenza di idonee infrastrutture.

In conseguenza di tale situazione molti titolari di depositi commerciali, presi d'assalto dalle richieste di clienti esasperati dal freddo e dai disagi e contando sulla puntualità delle consegne, invece non verificatasi per problemi di politica dei prezzi nel settore, hanno distribuito i prodotti contravvenendo alle disposizioni sul limite di scorta; sono incorsi pertanto in procedimenti penali davvero ingiustificabili sotto il profilo della opportunità.

Nel corso del recente dibattito sul disegno di legge n. 1350 del Senato, ora legge 10 marzo 1986, n. 61, sono emerse le suddette difficoltà e, in conseguenza dello stato di agitazione degli addetti, sia il Senato che la Camera dei deputati hanno approvato due ordini del giorno con i quali si è impegnato il Governo ad emanare disposizioni di sanatoria per il contenzioso esistente su tale problema.

Non essendo a tutt'oggi presente un'iniziativa del Governo in tal senso e permanendo le gravi difficoltà d'ordine amministrativo e penale per gli operatori colpiti, si è provveduto alla presentazione del presente disegno di legge, che consta di un articolo unico e che si sottopone all'approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 18 gennaio 1985, emanate in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, sono estese alle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, nonchè alle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per le violazioni accertate nelle suddette regioni e provincie autonome, nel periodo dal 16 gennaio al 31 gennaio 1985, non si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dall'ultimo comma del sopracitato articolo 1 della legge n. 22 del 1981, previa dimostrazione della ricostituzione della scorta prevista dai commi primo e secondo dello stesso articolo.

3. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi di condanna irrevocabile già intervenuta alla stessa data si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.